



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020

PREMESSA

La A.M.B. S.p.A., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, del citato Testo Unico - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario.

La norma non disciplina in modo dettagliato il contenuto della relazione, limitandosi ad indicare che in essa confluiscono il programma di **valutazione del rischio di crisi aziendale** (articolo 6, comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (articolo 6, comma 3) oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati (articolo 6, comma 5).

La presente relazione è allegata al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 a cui fa espresso riferimento.

Nel merito, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 ha introdotto, per le società a controllo pubblico, l'onere di redigere annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario, da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, sono società a controllo pubblico le società su cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e le società in cui, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo, in applicazione di norme di legge, statuti o patti parasociali. La relazione di cui al c. 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 rappresenta, per il socio, uno strumento di *governance* societaria, offrendo allo stesso una panoramica sull'andamento della partecipata.

Rispetto a quanto sopra richiamato, il presente documento è stato articolato come segue:

- 1. A.M.B. s.p.a. - fornisce una presentazione generale della realtà societaria e del settore di attività.**
- 2. La “governance interna” - espone il dettaglio dell'organo amministrativo e degli organi di controllo richiamandone le disposizioni statutarie relative e presentandone la composizione, le caratteristiche, i poteri e le responsabilità.**
- 3. “Relazioni operative con l'ente pubblico socio” - propone un approfondimento sui servizi svolti dalla società per conto dell'ente socio, evidenziandone: le modalità di affidamento, la natura, l'oggetto e le modalità di erogazione, la qualità.**
- 4. “La governance esterna” affronta i meccanismi e gli strumenti che relazionano la governance societaria all'ente socio, evidenziando il funzionamento della governance societaria nell'esercizio di riferimento, gli strumenti di programmazione e di controllo adottati**

dalla società, le osservazioni e motivazioni sulla mancata adozione degli strumenti integrativi di governo societario di cui all'art. 6, c. 3, del D.Lgs. 175/2016.

5. “Rendicontazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale” - analizza gli strumenti adottati atti a prevenire / affrontare gli stati di crisi aziendale.

1. A.M.B. S.P.A.

La società Azienda Multiservizi Bagheria s.p.a. (A.M.B. s.p.a.) è una società a totale capitale pubblico, interamente partecipata dal Comune di Bagheria, costituita secondo il modello “in house providing”.

La **A.M.B. S.p.A.** nasce il 4 maggio 2017, con Atto Pubblico in data 04.05.2017 Rep. 1850 Racc. 1328, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Palermo 2 il 09.05.2017, Depositato presso il Registro delle Imprese di Palermo in data 19.05.2017 prot. 131536 ed iscritto in data 26.05.2017.

La sede legale si trova in via Papa Giovanni XXIII 26, 90011 – Bagheria (al 31.12.2020).

La A.M.B. S.p.A. opera unicamente sui servizi affidati dal Comune di Bagheria, che, a sua volta, ne esercita il “controllo analogo” (in ottemperanza al Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati) sui principali atti di gestione e sulle decisioni prevalenti in relazione alle problematiche e alle esigenze da assolvere, individuate dalla stessa Amministrazione Comunale, e segnalate alla Società. In particolare il Controllo è esercitato attraverso la consultazione, con riferimento alla gestione dei servizi espletati dalla società, al suo andamento generale e alle concrete scelte operative.

A mente dell'art. 4 dello Statuto societario la Società in particolare, **può svolgere ogni attività finalizzata a realizzare compiutamente i seguenti servizi di interesse generale del Comune di Bagheria** e segnatamente:

- Servizi di manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili del Comune, in particolare di strade e marciapiedi, di manutenzione e gestione delle aree pubbliche comunali destinate alla sosta, e di cartellonistica stradale;
- Servizi di manutenzione ed efficientamento della pubblica illuminazione, efficientamento energetico ed impiantistica negli edifici degli immobili comunali;
- Servizi di progettazione e messa in esercizio di un piano per gli spazi pubblicitari;
- Servizi di redazione di progetti per il Comune di Bagheria nell'ambito dei fini istituzionali dello stesso;
- Gestione dei servizi cimiteriali;
- Servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole, ecc.);
- Servizi di pulizia degli immobili comunali;
- Servizi di manutenzione di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune di Bagheria, e delle Scuole;

- Servizio di pubbliche affissioni, pubblicità e occupazione di suolo pubblico, riscossione di tributi e/o sanzioni per conto del Comune di Bagheria;
- Gestione mercati comunali;
- **Gestione del servizio rifiuti** e del servizio idrico, con la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gestire i citati servizi;
- Altri servizi dell'Ente volti alla Cittadinanza quali, a titolo esemplificativo, servizi per la sorveglianza del territorio, programmi per eventi ad hoc, piani per la comunicazione e/o programmi per il coinvolgimento dei cittadini su specifiche tematiche di “innovazione sociale, purché finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di Bagheria.

La Società potrà predisporre e realizzare progetti finalizzati ad attingere a risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea, dalla Stato, dalla Regione, nonché da ogni ente pubblico o privato. Per la compiuta realizzazione di quanto previsto al comma 4 del citato articolo, la Società può, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016 e dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 o sue successive modificazioni:

- svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale ed ai suoi compiti istituzionali, ivi inclusi l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene o servizio necessario per la realizzazione dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di società a capitale interamente pubblico, operando anche in relazione ad esigenze del Comune di Bagheria, al fine di ottimizzare i processi di acquisto;
- svolgere le attività di gestione amministrativa relativa ai servizi di cui al presente articolo;
- svolgere le attività relative alla gestione di magazzino per forniture di beni, prodotti o materiali necessari per i servizi affidati, anche eventualmente cogestiti, in fasi di sviluppo del piano industriale, con articolazioni organizzative del Comune di Bagheria;
- promuovere la partecipazione attiva dei Cittadini, dei “portatori di interessi” (stakeholder), di altre entità o di Associazioni, ovvero predisporre campagne di sensibilizzazione volte all'accrescimento del senso civico e del rispetto del bene pubblico con lo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti;
- partecipare a conferenze di servizio, promuovere convegni tematici e/o incontri con esperti nelle aree di attività operative proprie della Società, conferire gratuiti patrocini come sponsor di eventi culturali e/o sportivi, e/o a sostegno di manifestazioni volte a generare la coscienza della civica legalità, del rispetto della “cosa pubblica”, dell'uso cosciente dell'energia, ecc... con il precipuo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti mediante la collaborazione attiva del cittadino;

- promuovere azioni di pubblicità dell'oggetto sociale e degli scopi e/o dei risultati della Società volte al coinvolgimento dei Cittadini con l'obiettivo del miglioramento della percezione dei servizi resi alla Cittadinanza, della loro efficacia, e della valutazione della "customer satisfaction".

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali nei limiti di quanto previsto dal D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia.

Di tutto quanto premesso e previsto nello Statuto nell'esercizio 2020 A.M.B. ha avuto in gestione, giusti contratti di servizio regolarmente stipulati tra socio e società di:

- Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ivi compreso il loro conferimento in discarica e la contrattualizzazione dei rapporti con le discariche medesime;
- Servizi di sosta a pagamento nelle aree concesse dal comune di Bagheria.

Al 31/12/2020 la società presenta n. 100 dipendenti a tempo indeterminato cui è applicato il CCNL Utilitalia, già Federambiente, essendo la attività svolta quella della gestione del ciclo dei RSU.

Ha un capitale sociale pari a euro 100.000,00 interamente versato.

2. LA "GOVERNANCE INTERNA".

A mente dell'art. 11 dello Statuto sociale, nonché dell'art. 11 del TUSP il Comune socio ha prescelto il modello collegiale cd. tradizionale di amministrazione, prevedendo il Consiglio di Amministrazione, anziché l'Amministratore Unico, motivato dalle evidenti peculiarità dell'ente, quali carenze di organico, necessità di continuità aziendale nonché acquisizione di differenti e specifiche professionalità.

La competenza circa la nomina degli amministratori, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 2383 e 2364 del codice civile, spetta all'Assemblea ordinaria dei soci.

In conseguenza alle scelte dell'assemblea il Consiglio di Amministrazione di A.M.B. s.p.a. è costituito da tre componenti, al cui interno, se non nominato direttamente dall'Assemblea dei soci, è nominato il Presidente del CDA.

Nel corso del 2020 la *governance* della società, giusta deliberazione dell'assemblea del 23/7/2019, è stata seguita dai sottoscritti consiglieri di amministrazione della AMB s.p.a.

Sono attuali amministratori:

- Dott. Vito Matranga, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dott. Francesco Liuni, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi, consigliere di Amministrazione.

Il sistema di controllo si completa poi con il collegio sindacale e l'organo di revisione, costituiti come segue:

- l'organo di revisione, nominato nella persona del Dott. Angelo Baiamonte, nominato con verbale di assemblea dei soci n. 3 del 23/02/2018 per la durata di tre anni come da disposizioni del codice civile;
- Il collegio sindacale, composto da tre sindaci segnatamente:
 - Dott.ssa Anna Sparta, Presidente del Collegio sindacale, nominata verbale di assemblea dei soci n. 8 del 6/08/2018.
 - Dott. Antonino Zarcone, nominata verbale di assemblea dei soci n. 2 del 2/02/2018.
 - Dott. Marco Militello, nominata verbale di assemblea dei soci n. 4 del 12/04/2018.

La scadenza del Collegio Sindacale nominato è prevista invece all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 come pure l'Organo di revisione.

La disciplina e i poteri del collegio sindacale nella spa anche a controllo pubblico è quella prevista dagli articoli del codice civile che vanno dal 2397 al 2409.

La nomina è di competenza dell'Assemblea dei soci.

3. “RELAZIONI OPERATIVE CON L'ENTE PUBBLICO SOCIO”.

SERVIZI GESTITI

1. Servizio di igiene ambientale consistente nella gestione integrale del ciclo dei rifiuti, ivi compreso il trasporto e conferimento in discarica, nonché la contrattualizzazione degli oneri con le discariche (rientrato nella gestione diretta dell'Ente a partire da dicembre 2020) e con i consorzi di filiera per ciò che concerne le frazioni differenziate.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bagheria n. 6 del 09.01.2018 è stata affidata alla A.M.B. S.p.A. Società *in house* del comune di Bagheria, tra gli altri, la Gestione del Servizio Rifiuti con la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gestire il servizio citato. Hanno fatto seguito al menzionato atto la Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Bagheria n. 196 del 19.09.2018, con cui è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento della gestione del Servizio rifiuti alla AMB SPA; la Scrittura Privata n. 19 del 26.09.2018 con cui è stato sottoscritto il predetto contratto di servizio per l'affidamento *in house providing* del servizio rifiuti nel territorio di Bagheria per sette anni, giusto mandato alla sottoscrizione dato al Responsabile Apicale della Direzione XI alla stipula in nome e per conto del Comune di Bagheria, provvedendo al contempo al trasferimento in comodato d'uso, dei mezzi, attrezzature, beni mobili e immobili necessari allo svolgimento del servizio.

Per l'esercizio di tale attività A.M.B. S.p.A. risulta essere iscritta all'Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Sicilia con provvedimento n. PA13319 del 12.06.2018.

In relazione alla predetta attività la società, su indirizzo del socio dato con deliberazione di Giunta Municipale n. 254 del 30.09.2019 recante “Atto di indirizzo alla società *in house providing* AMB s.p.a, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.lgs. 175/2016 e ex art. 5 del Regolamento sul controllo analogo per

L'assunzione a tempo indeterminato, mediante bando pubblico, degli operatori ecologici necessari allo svolgimento del servizio di igiene ambientale", ha proceduto a bandire due concorsi pubblici per l'assunzione di n. 25 operatori livello j del CCNL utilitalia e 1 autista al fine di porre fine ai contenziosi generati dalla proroga e prosecuzione dei contratti di lavoro dei lavoratori assunti a tempo determinato, che rappresentano unità di cui la società non può fare a meno per poter garantire il servizio di igiene ambientale, nonché un autista in quanto necessario. Tale assunzione è stata positivamente definita ad ottobre 2020.

2. Servizio di gestione di aree pubbliche di sosta a pagamento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bagheria n. 6 del 09.01.2018 è stata affidata alla A.M.B. S.p.A. Società *in house* del comune di Bagheria, tra gli altri, la Gestione del Servizio di sosta a pagamento nelle aree pubbliche concesse dal comune.

Hanno fatto seguito al menzionato atto le deliberazioni di G.M. n. 78 del 5 aprile 2018 con cui è stata fissata in dieci anni la durata dell'affidamento de qua, la determinazione dirigenziale rg. n. 24 del 5/04/2018 con cui è stato approvato l'affidamento del servizio di gestione della sosta su suolo pubblico e lo schema di contratto di servizio; la sottoscrizione del predetto contratto di servizio in data 23 aprile 2018, Rep. 155/2018 e registrato all'AE in serie 1T n. 556 del 7/05/2018.

Le aree di sosta a pagamento sono state oggetto di rimodulazione da parte del socio con le due successive deliberazioni nn. 158 del 12.06.2019 relativa alle aree di sosta a pagamento site nel territorio di ASPRA, frazione di Bagheria, e successiva deliberazione n. 167 del 20.06.2019 recante la rimodulazione delle aree di sosta a pagamento nel territorio di Bagheria.

Va detto che la rimodulazione ha comportato la riduzione di circa la metà degli stalli di sosta a pagamento originariamente concessi. Ad oggi il servizio è sospeso con previsione di rientro delle gestione in capo al Comune.

Qualità dei servizi.

Come specificato nei singoli contratti di servizio la società A.M.B. s.p.a. si impegna ad operare con la massima diligenza, professionalità, correttezza e nel rispetto degli standard operativi fissati tra le parti. La maggiore criticità è stata riscontrata nella gestione delle aree di sosta a pagamento per diverse ragioni. Innanzitutto per l'assenza di dipendenti addetti al controllo delle aree di sosta a pagamento, poi per la necessità della messa a regime di un sistema sicuro e controllato di scassetto dei parcometri, che ha comportato la modifica del contratto con l'Istituto presso cui insiste il conto corrente dedicato alle soste e la società che per suo tramite si occupa del versamento dei proventi delle soste medesime, la quale ha aggiunto, su richiesta del cda, lo scassetto mediante guardie giurate e versamento diretto a mezzo porta-valori presso l'Istituto ove i valori sono conteggiati in circuito sorvegliato con telecamera

e versati e ne è fatta parifica con le risultanze degli introiti rilevate dalla società a mezzo software di controllo sui parcometri in uso.

È stato inoltre riavviato il funzionamento di tutti in parcometri.

La mancanza di personale addetto ai controlli (la cui richiesta di assunzione effettuata al Socio non ha trovato autorizzazione) non ha consentito una corretta gestione del servizio.

4. “LA GOVERNANCE ESTERNA”.

Nell'ultimo esercizio, in visione dinamica, sono via via migliorati i rapporti tra società e ufficio del controllo analogo, con cui ormai è costante lo scambio di informazioni e dati necessari a entrambi gli enti per l'esercizio delle rispettive funzioni.

L'attività informativa è pressoché costante.

Strumenti integrativi di governo societario (art. 6 c. 3 D. Lgs. 175/2016)

L'art. 6, c. 3 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le società in controllo pubblico valutino di integrare i normali strumenti di governo societario (quali ad esempio statuto, atto costitutivo e regolamenti) con strumenti integrativi, quali:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

La società ha adottato alcuni regolamenti interni ritenuti essenziali, quali quello di ecomato, il riassetto degli uffici e dei servizi e la dotazione organica, costituendo anche un ufficio di controllo interno incardinato nell'ufficio gare e contratti e contabilità, cui è assegnato personale in maniera trasversale.

La società ha avviato, seppur non pochi sono state le resistenze e le difficoltà incontrate, la rivisitazione della formazione informatica del personale amministrativo. Ha acquistato una piattaforma telematica per lo svolgimento delle procedure di gara nonché per la semplificazione dei dati relativi alla trasparenza in ossequi al D.lgs. 33/2013 per quanto applicabile alle società in controllo pubblico e allo stesso TUSP, nonché del protocollo informatico.

Allo stato, è stato adottato un modello organizzativo di gestione di rischi di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e individuato un Responsabile per la prevenzione della corruzione.

In disparte le iniziative programmate è di fatto necessaria una struttura più integrata e avviata per poterlo fare, stante la condizione di start-up in cui sostanzialmente è A.M.B. anche nell'esercizio di riferimento (due anni di gestione effettiva).

5. RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE.

La società sta recependo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 in merito alla predisposizione di programmi di valutazione del rischio aziendale. Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e

soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

1. DEFINIZIONI.

1.1. CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce -come indicato nell’OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. CRISI

L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

2.1. ANALISI DI INDICI E MARGINI DI BILANCIO.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

IL MODELLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE

Il modello di valutazione si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se

emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.

Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si articolano, in forma scalare, le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro: *“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]*

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli

enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza. Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia *da escludere*, ma da monitorare in quanto il grado di autonomia finanziaria, nonché il quoziente di disponibilità e di liquidità immediata hanno un grado di rischio superiore alla media trattandosi di società "mono-cliente" e quindi strettamente correlata alle politiche finanziarie del socio (cliente).

Ai fini di cui innanzi sono allegati gli indici patrimoniali, finanziari ed economici, nonché la valutazione dei rischi aziendali (sub. All. A).

Il C.D.A.

f.to Dott. Vito Matranga

f.to Dott. Francesco Liuni

f.to Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi